



COMUNE DI PANCHIA'

(Provincia di Trento)

Registro deliberazioni n. 3 / 2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica Regolamento edilizio comunale del Comune di Panchià (artt. 25, 26 e 27) ai sensi dell'art. 9 della L.P. 15/2015.

Il giorno otto aprile 2024, alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, in seguito a convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

Varesco Gianfranco - SINDACO
Bellante Dario - CONSIGLIERE COMUNALE
Bonet Mattia - CONSIGLIERE COMUNALE
Delladio Katia - CONSIGLIERE COMUNALE
Guarracino Tommaso - CONSIGLIERE COMUNALE
Paluselli Alessandro - CONSIGLIERE COMUNALE
Varesco Claudio - CONSIGLIERE COMUNALE
Varesco Matteo - CONSIGLIERE COMUNALE
Zorzi Giuseppe - CONSIGLIERE COMUNALE
Zorzi Sergio - CONSIGLIERE COMUNALE

Assenti i signori:

Lauton Stefania - CONSIGLIERE COMUNALE - giustificato
Zanon Lara - CONSIGLIERE COMUNALE - giustificato

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Signora **Luchini dott.ssa Chiara**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Varesco dott. Gianfranco**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Modifica Regolamento edilizio comunale del Comune di Panchià (artt. 25, 26 e 27) ai sensi dell'art. 9 della L.P. 15/2015.

Premesso che:

- Con deliberazione consiliare n. 22 di data 22 settembre 2011 è stato approvato il Regolamento edilizio comunale.
- Con deliberazione consiliare n. 51 di data 23 novembre 2023 è stata approvata la Convenzione tra i Comuni di Tesero e Panchià per la gestione associata di funzioni e attività (Servizio tecnico - ufficio edilizia privata ed urbanistica) ai sensi dell'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
- Ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e ss.mm. i comuni istituiscono la commissione edilizia comunale (C.E.C.) quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia e paesaggistica. Il regolamento edilizio ne determina la composizione le modalità di funzionamento e individua gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica soggetti al parere. La C.E.C. esercita l'attività di consulenza tecnica con particolare attenzione al tema della qualità architettonica degli interventi, verificandone la coerenza con i caratteri del contesto in cui sono collocati.
- Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.P. 15/2015 la composizione della C.E.C. è disciplinata dal regolamento edilizio comunale nel rispetto delle condizioni individuate dalle lettere b), c), d) ed e) del medesimo articolo.

Considerato che nella gestione associata delle funzioni i Comuni istituiscono un'unica C.E.C., nominata dal Comune d'ambito di maggiori dimensioni demografiche, di concerto con gli altri Comuni della gestione associata nel rispetto delle condizioni individuate dal comma 2, lettere b), c), d) ed e), ed è composta da un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sette, compreso il presidente. La composizione della commissione è variabile e comprende di volta in volta, in qualità di presidente, il sindaco o l'assessore all'urbanistica del Comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta e il comandante del corpo dei vigili del fuoco o suo sostituto del rispettivo Comune.

Si rende, pertanto, necessario modificare gli artt. 25, 26 e 27 del citato Regolamento edilizio comunale che attualmente prevedono le attribuzioni ed i compiti, la composizione ed il funzionamento della Commissione Edilizia, adeguandone la composizione ai contenuti dell'art. 9 comma 2 della L.P. 15/2015.

Vista l'allegata tabella di raffronto relativa al testo vigente ed alle modifiche proposte agli artt. 25, 26 e 27 del Regolamento edilizio comunale.

Ritenuto altresì necessario per una corretta lettura del Regolamento edilizio comunale modificare la dicitura "Commissione Edilizia comunale", con la dicitura "Commissione Edilizia comunale Unica".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutto ciò premesso.

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.

Vista la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, nello specifico gli artt. 9 e 75.

Visto il Regolamento edilizio comunale.

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 del Codice medesimo, che vengono allegati al presente provvedimento (parere di regolarità tecnica).

Con n. 10 voti favorevoli, n. // contrari e n. // astenuti, espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in premessa, di approvare le modifiche agli articoli 25, 26 e 27 del Regolamento edilizio comunale ai sensi dell'art. 9 della L.P. 15/2015, come da allegata tabella di raffronto.
2. Di modificare nel Regolamento edilizio comunale la dicitura "Commissione Edilizia comunale", con la dicitura "Commissione Edilizia comunale Unica".
3. Di dare atto che il testo allegato annulla e sostituisce quello precedentemente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 22 settembre 2011.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- *opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;*
- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to dott. Gianfranco Varesco

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 comma 3, L.R. 03/05/2018 n. 2)

Si attesta che copia della deliberazione è in pubblicazione per estratto all'albo telematico, giusta attestazione del Funzionario addetto, per 10 giorni consecutivi a partire dal 09/04/2024.

Panchià, 09/04/2024

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incongruenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il **20 aprile 2024** ai sensi dell'art. 183 della L.R. 03/05/2018 n.2.

Il Segretario Comunale
dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforme all'originale.

Panchià, 09/04/2024

Il Segretario Comunale
dott.ssa Chiara Luchini

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Panchià, 29/03/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Luchini dott.ssa Chiara

Barrato rosso – parti eliminate	Blu – parti aggiunte e/o modificate
VERSIONE 2011	MODIFICHE 2024
CAPO TERZO COMMISSIONE EDILIZIA	CAPO TERZO COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE UNICA (C.E.C.U.)
Art. 25 - Attribuzioni e compiti della Commissione Edilizia	Art. 25 - Attribuzioni e compiti della Commissione Edilizia Comunale Unica (C.E.C.U.)
1. La Commissione Edilizia Comunale è organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione comunale per i progetti e le questioni di interesse architettonico, edilizio ed urbanistico.	1. La Commissione Edilizia Comunale Unica è organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione comunale per i progetti e le questioni di interesse architettonico, edilizio ed urbanistico.
2. La Commissione Edilizia Comunale è chiamata ad esprimere un parere consultivo obbligatorio al Sindaco o suo delegato in ordine: <ul style="list-style-type: none"> - alle domande di Concessione Edilizia; - ai piani attuativi, ai piani guida e di lottizzazione a scopo edificatorio; - alla revoca, alla decadenza ed alle varianti alle concessioni edilizie già concesse; - alle D.I.A. presentate in Comune che il Funzionario Responsabile ritenesse utile sottoporre a parere. 	2. La Commissione Edilizia Comunale Unica è chiamata ad esprimere un parere consultivo obbligatorio al Sindaco o suo delegato in ordine: <ul style="list-style-type: none"> - alle domande di Concessione Edilizia; - ai piani attuativi, ai piani guida e di lottizzazione a scopo edificatorio; - alla revoca, alla decadenza ed alle varianti alle concessioni edilizie già concesse; - alle D.I.A. presentate in Comune che il Funzionario Responsabile ritenesse utile sottoporre a parere.
3. Il parere della Commissione Edilizia Comunale è richiesto anche nel caso di domanda di nuova concessione a seguito di decadenza di una precedente concessione, sia per il mancato inizio dei lavori nel termine di 1 (uno) anno dal suo rilascio, sia nel caso di non ultimazione dei lavori nel termine fissato dalla concessione stessa.	3. Il parere della Commissione Edilizia Comunale Unica è richiesto anche nel caso di domanda di nuova concessione a seguito di decadenza di una precedente concessione, sia per il mancato inizio dei lavori nel termine di 1 (uno) anno dal suo rilascio, sia nel caso di non ultimazione dei lavori nel termine fissato dalla concessione stessa.
4. La Commissione esprime altresì parere: <ul style="list-style-type: none"> - sulla conformità delle opere e dei progetti rispetto al presente Regolamento edilizio, agli strumenti urbanistici vigenti sul territorio comunale, nonché a tutte le norme vigenti in materia; - sul valore formale, funzionale e tecnico dell'opera progettata, e sul suo decoro in rapporto al rispetto dei valori ambientali. 	4. La Commissione esprime altresì parere: <ul style="list-style-type: none"> - sulla conformità delle opere e dei progetti rispetto al presente Regolamento edilizio, agli strumenti urbanistici vigenti sul territorio comunale, nonché a tutte le norme vigenti in materia; - sul valore formale, funzionale e tecnico dell'opera progettata, e sul suo decoro in rapporto al rispetto dei valori ambientali.
5. Il parere della Commissione Edilizia Comunale viene richiesto altresì: <ul style="list-style-type: none"> - sull'interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento edilizio; - sull'interpretazione delle norme di attuazione del P.R.G. e dei piani attuativi. 	5. Il parere della Commissione Edilizia Comunale Unica viene richiesto altresì: <ul style="list-style-type: none"> - sull'interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento edilizio; - sull'interpretazione delle norme di attuazione del P.R.G. e dei piani attuativi.

Art. 26 - Composizione	Art. 26 – Composizione
<p>1. In caso di nomina della commissione edilizia i comuni osservano le seguenti condizioni:</p> <p>a) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;</p> <p>b) i liberi professionisti nominati componenti della commissione, nonché gli studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territorio del comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici;</p> <p>c) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare rispettivamente cinque componenti;</p> <p>d) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto alla lettera c). Nel caso di comuni in cui sia presente una pluralità di corpi dei vigili del fuoco, il componente della commissione edilizia ed il suo sostituto sono designati dall'ispettore distrettuale competente per il territorio dell'unione a cui appartengono i corpi medesimi, sentiti i loro comandanti. I predetti comandanti e i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se consiglieri o assessori comunali.</p>	<p>1. La Commissione Edilizia Comunale Unica è così composta.</p> <p>Membri di diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In qualità di presidente, il Sindaco o l'assessore all'urbanistica del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta; - il tecnico comunale preposto all'istruttoria delle pratiche urbanistiche ed edilizie, con compiti di relatore; - il comandante del corpo dei vigili del fuoco o suo sostituto del rispettivo comune; <p>Membri di nomina:</p> <p>da tre tecnici esperti, di cui due in materia di urbanistica ed edilizia ed uno in materia di tutela del paesaggio, iscritti ai relativi collegi o albi professionali, individuati attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili;</p>
<p>2. Le funzioni di Segretario della commissione sono esercitate dal Segretario comunale e da suo delegato.</p>	<p>2. Le funzioni di Segretario della commissione sono esercitate dal Segretario comunale che può delegare un impiegato comunale eventualmente competente ad emanare gli atti esterni in materia edilizia.</p>
	<p>3. Il tecnico comunale può partecipare in qualità di relatore alle sedute della Commissione, senza diritto di voto.</p>
	<p>4. Il funzionario comunale competente all'emanazione degli atti esterni in materia edilizia, può partecipare in qualità di relatore alle sedute della Commissione, senza diritto di voto.</p>
	<p>5. In caso di assenza del Presidente - o suo delegato - le relative funzioni vengono assunte dal membro più anziano di età.</p>

<p>3. La Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici nonché consulenti ed esperti esterni, o rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessati, mentre per interventi edilizi o urbanistici di particolare rilevanza è facoltà del Presidente affiancare alla Commissione Edilizia uno o più consulenti senza diritto di voto.</p>	<p>6. La Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici nonché consulenti ed esperti esterni, o rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessati, mentre per interventi edilizi o urbanistici di particolare rilevanza è facoltà del Presidente affiancare alla Commissione Edilizia uno o più consulenti senza diritto di voto.</p>
	<p>7. La Commissione Edilizia Comunale Unica, qualora lo ritenga indispensabile per formulare il proprio parere, può:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) richiedere elaborati aggiuntivi e/o l'illustrazione dell'intervento con altre modalità (documentazione fotografica, plastici, reendering, slide, riprese filmate, ecc.); b) effettuare sopralluogo; c) proporre al Sindaco di avvalersi della collaborazione di altri esperti aventi specifica competenza su particolari e significativi progetti sottoposti al suo esame. <p>Nei casi sopra indicati il parere della Commissione Edilizia Comunale Unica sarà espresso nella prima riunione utile successiva alla presa d'atto degli ulteriori elementi di valutazione richiesti.</p>
<p>4. I membri di nomina elettiva restano in carica per tutta la durata del mandato dell'Amministrazione comunale, e comunque per un periodo non superiore ai 5 (cinque) anni dalla data di costituzione della commissione e possono essere tutti riconfermati.</p>	<p>8. I membri di nomina elettiva restano in carica per tutta la durata del mandato dell'Amministrazione comunale.</p>
<p>5. I rinunziatari o dimissionari sono sostituiti con la stessa procedura di nomina e rimangono in carica fino alla scadenza di cui al comma precedente.</p>	<p>9. I membri di nomina decadono o per dimissione volontaria o per assenza ingiustificata alle riunioni per più di tre volte consecutive, senza preventiva comunicazione scritta. Il Commissario decaduto viene sostituito con la stessa procedura di nomina; il nuovo nominato dura in carica per il restante periodo di validità del membro sostituito.</p>
<p>6. Non possono far parte contemporaneamente della commissione edilizia gli ascendenti o i discendenti entro il secondo grado, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.</p>	<p>Abrogato</p>
<p>7. I membri elettivi non possono essere dipendenti dell'Amministrazione comunale né di organi statali o regionali, ai quali competono attribuzioni di controllo preventivo o successivo sull'attività urbanistico-edilizia del Comune.</p>	<p>10. I membri elettivi non possono essere dipendenti dell'Amministrazione comunale né di organi statali o regionali, ai quali competono attribuzioni di controllo preventivo o successivo sull'attività urbanistico-edilizia del Comune.</p>

Art. 27 - Funzionamento	Art. 27 - Funzionamento
1. La Commissione Edilizia Comunale è convocata nella sede civica dal presidente.	1. Il Presidente, assistito dal Segretario della Commissione, forma l'ordine del giorno e riunisce la Commissione in seduta non pubblica, ordinariamente ogni mese e straordinariamente ogni volta che lo creda opportuno.
2. La convocazione scritta, trasmessa anche via fax o email, deve pervenire ai commissari con congruo anticipo rispetto alla data di adunanza e può riportare l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.	2. L'avviso di convocazione della Commissione Edilizia Comunale Unica è comunicato ai membri almeno tre giorni prima di ogni seduta ed indica le modalità di svolgimento delle riunioni, la modalità mista (in presenza e telematica) è ammessa solo ove espressamente indicata dall'avviso; le modalità indicate dall'avviso sono vincolanti, senza possibilità di deroga per i componenti degli stessi.
3. Per la validità delle adunanze deve intervenire almeno la metà più uno dei componenti.	3. I pareri della Commissione Edilizia Comunale Unica non sono validi se non è presente, alla riunione della stessa, la maggioranza dei membri e se non sono espressi a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti, a favore e contro la proposta esaminata, prevale il voto del Presidente. I componenti astenuti si computano nel numero necessario per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.
4. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale quello del presidente.	Abrogato
5. I commissari che siano direttamente interessati ad un'opera non possono presenziare all'esame ed alla votazione su di essa, ma possono, a giudizio della commissione, essere invece chiamati per chiarimenti. Possono, comunque, essere sentiti per chiarimenti anche i tecnici che hanno firmato i progetti esaminati dalla commissione. Di questa procedura deve essere fatto esplicito riferimento nel verbale.	4. I singoli componenti la commissione non possono presenziare all'esame e alla discussione dei progetti elaborati dagli stessi o da professionisti ad essi associati, o che riguardino comunque l'interesse proprio o del coniuge o dei parenti e affini fino al quarto grado.
	5. I membri della Commissione Edilizia Comunale Unica, inoltre, non possono assumere successivamente incarichi professionali relativi a pratiche dagli stessi esaminate in sede di Commissione Edilizia comunale Unica.
	6. E' fatto divieto ai componenti della Commissione di comunicare atti, documenti o decisioni a chi non faccia parte della Commissione stessa.
6. I processi verbali delle adunate sono scritti su apposito registro firmate dal Segretario e dal presidente della commissione e devono contenere	7. Il Segretario della Commissione redige un verbale dei pareri espressi dalla stessa che viene sottoscritto da questi, dal Presidente e dai

~~la motivazione del parere espresso e il nominativo degli esperti eventualmente invitati e, in caso di non unanimità, devono anche essere riportati i voti ottenuti (favorevoli, contrari, astenuti) e le eventuali dichiarazioni di voto.~~

membri che hanno partecipato alla riunione.